

232
i.n.201



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE –
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO,
SCUOLA, UNIVERSITA', FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORE

Regione Puglia
Segreteria Ass.to Diritto allo Studio e alla
Formazione

SP3/PROT

07/06/2016 - 0000134

Prot., Uscita - Registro, Protocollo Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20170006905
28/02/2017 12.27
4SDXND
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

**Al Presidente del Consiglio
della Regione Puglia**

Mario LOIZZO
Via Capruzzi n.204
Città

**Gruppo
MOVIMENTO 5 STELLE**

Via Capruzzi n° 212
Città

Ai Consiglieri

Gianluca Bozzetti
Grazia Di Bari

Risposta interrogazione n.232 Gruppo Movimento 5 Stelle Dott.ssa FIORE.

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta – Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 16, legge n. 56/1987

Con deliberazione n.1492 del 25.10.2005 la Regione Puglia è intervenuta sulla regolamentazione dei criteri per la formazione delle graduatorie riservate ai lavoratori in possesso di diploma di scuola media inferiore, che intendessero partecipare alla selezione presso gli Enti Pubblici e le P.A. per rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato.

L'intervento di cui sopra nasceva non solo dalle esigenze di adeguare i criteri ad una dinamicità del mercato del lavoro ed alle disposizioni dell' UE che pretendevano in caso di parità di punteggio la precedenza per i lavoratori con una età più giovane.

Alle attribuzioni del punteggio nella graduatoria, non concorreva solo l'anzianità di iscrizione, ma anche il carico e il reddito familiare unitamente all'età.

Si è ritenuto in sede di Commissione Regionale per le Politiche per il Lavoro – organismo di supporto alle decisioni politiche ed amministrative che il

mail: Sebastiano.leo@regione.puglia.it

Viale Corigliano Luigi, 1 – 70123 BARI – Tel.: 080/5405209



**REGIONE
PUGLIA**

**ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE -
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO,
SCUOLA, UNIVERSITA', FORMAZIONE PROFESSIONALE**

ASSESSORE

riconoscimento di una anzianità di circa 20 anni di iscrizione alle liste non fosse garanzia di sicuro avviamento a selezione essendo stato modificato il meccanismo globale di determinazione del punteggio sia per una questione di giustizia sociale sia per lo scarso utilizzo dello strumento da parte delle P.A. e degli Enti Pubblici. Per quanto concerne da ultimo: i quesiti posti nella interrogazione si fa presente quanto segue:

- La situazione occupazionale degli iscritti nella lista ex art.16 L.56/87 non può essere valutata globalmente atteso che, come da normativa vigente, la stessa è riferibile solo al singolo individuo.
- La Regione non è in possesso di alcuna documentazione atteso che si tratta di competenza domandata alle province.
- Considerato che la stessa interrogazione parla di "lavoratori interessati" si rammenta che a ciascun lavoratore che si reca al centro per l'impiego per rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità viene chiesto di sottoscrivere un patto di servizio con il quale il lavoratore si obbliga ad accettare le proposte di percorsi di politiche attive e pertanto anche eventuali corsi di formazione.

Premesso quanto sopra alla luce della variazione delle norme in materia di riconoscimento dello stato di disoccupazione non si ritiene opportuna una variazione delle regole di cui innanzi.

Cordiali saluti

Sebastiano LEO